

DELIBERA N. 162/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TOMBOLO (PD) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”*;

VISTA nota del 2 maggio 2019 (prot. n. 188843) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al

procedimento avviato nei confronti del Comune di Tombolo (PD), a seguito della segnalazione del sig. Franco Zorzo, candidato consigliere comunale, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione all'uso *“del logo comunale per promuovere e patrocinare eventi e manifestazioni”* con particolare riferimento all'uso dello stemma del Comune nelle locandine relative alla *“Festa di Primavera”* e alla *“Festa del Sorriso”*. In particolare, il Comitato, ha ritenuto che *“con riferimento alla parte della segnalazione relativa all'utilizzo dello stemma comunale nelle due locandine [...] sussista la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 28/2000”* e che *“con riferimento alla parte di segnalazione relativa all'indicazione nella locandina del numero di cellulare poi risultante riconducibile ad un assessore [...] l'amministrazione comunale è pervenuta ad un adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 30 aprile 2019 con la quale il Sindaco di Tombolo ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“con riferimento al punto 1): si tratta di manifestazioni ricorrenti promosse dall'attuale amministrazione”*;
- *“con riferimento al punto 2). Il patrocinio è stato concesso in data antecedente al periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali [...]”*;
- *“con riferimento al punto 3): i riferimenti all'assessore Marchetti sono stati rimossi”*;

PRESA VISIONE delle locandine, allegate alla documentazione istruttoria, recanti l'invito alla *“Festa di Primavera”*, prevista per il 5 maggio 2019, e alla *“Festa del Sorriso”*, prevista per il 19 maggio 2019, che recano lo stemma del Comune di Tombolo;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che le locandine oggetto di segnalazione costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all’Amministrazione comunale di Tombolo in quanto recano lo stemma del Comune;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dei volantini e le iniziative pubblicizzate sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni europee fissate per il 26 maggio 2019, coincide con il 25 marzo 2019;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la diffusione delle locandine recanti l’invito alla *“Festa di Primavera”* e alla *“Festa del Sorriso”* non presentano i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto dette iniziative non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che tali locandine riportano lo stemma dell’Ente e che quella relativa alla *“Festa del Sorriso”*, reca un numero di telefono cellulare *“riconducibile ad un assessore uscente, ricandidatosi al consiglio comunale di Tombolo”*;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione delle locandine di invito oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 e che la rimozione dalla locandina di invito alla *“Festa del Sorriso”* *“dei riferimenti all’assessore Marchetti”* non è da sola idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte del Comune di Tombolo;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Tombolo (PD) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di dieci giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione delle locandine di invito alla *“Festa di Primavera”*, prevista per il 5 maggio 2019 e alla *“Festa del Sorriso”*, prevista per il 19 maggio 2019, che recano lo stemma del Comune di Tombolo. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Tombolo (PD) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi